



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale delle
Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED],
[REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti di non idoneità fisica per "ipoacusia
neurosensoriale AU destra sulle frequenze acute superiore ai limiti

(AU quattro) codice 16 Direttiva Tecnica del 05 dicembre 2005 per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" in data 28/08/2013 e per "ipoacusia neurosensoriale sulle frequenze acute superiore ai limiti orecchio sinistro (AU quattro) codice 16 Direttiva Tecnica del 05 dicembre 2005 per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" in data 28/08/2013, resi nei confronti del ricorrente dal Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare (Commissione per gli Accertamenti Sanitari) - e del giudizio di "non abile alla carriera militare" per "ipoacusia neurosensoriale sulle frequenze acute superiore ai limiti (... AU quattro) Cod.16 D.M. del 05.12.2005" di cui al certificato di visita medica della Commissione per gli accertamenti sanitari della Direzione Generale Personale Militare, resi nell'ambito del concorso per il reclutamento di 7(sette) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti del ruolo Marescialli, nonché ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso ivi compreso il conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 (quattro) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del Genio Navale nonché il decreto n. 127/1D/13 del Direttore Generale del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - in data 9

settembre 2013 con il quale è stata approvata la suddetta graduatoria e sono stati dichiarati vincitori i predetti contro interessati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [redacted] il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato il 18 settembre 2013 e depositato il successivo 2 ottobre, la parte istante - in qualità di sottocapo 3^a classe della Marina Militare sin dal 2003 partecipante al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 7 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale - ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe poiché lesivi del proprio interesse al conseguimento del grado di ufficiale nella Marina Militare, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare l'errata valutazione della inidoneità al servizio militare in ragione degli esiti non corretti in merito alla supposta ipoacusia neurosensoriale sulle frequenze acute del ricorrente, mancando in motivazione qualsiasi specificazione sia dell'entità di tale ipoacusia, che delle frequenze a cui è stata rilevata;

Considerato, inoltre, che con ordinanza di questa sezione n. [redacted] [redacted] sono stati richiesti all'Amministrazione della Difesa documentati chiarimenti sulle

modalità di accertamento dello stato di inidoneità del ricorrente, disponendo nel contempo opportuna verifica rimessa al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità con sede in Roma;

Atteso che in data 21 novembre 2013 è stata depositata in giudizio la relazione predisposta dal Collegio Medico allo scopo istituito presso la Direzione Centrale Sanità del Ministero dell'Interno, dalla quale si evince e, quindi, risulta accertato che il ricorrente, *“affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze con perdita percentuale uditiva bilaterale pari a 18,875%, che rientra nella fattispecie prevista al Codice 14 (perdita uditiva bilaterale P.P.T. compresa entro 20%), dell'Elenco Generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali, annesso alla Direttiva Tecnica approvata con Decreto del 5/12/2005 a firma del Direttore Generale della Sanità Militare, con attribuzione del coefficiente 2 AU, compatibile con il giudizio di idoneità alla selezione in oggetto”*;

Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto gli esiti degli accertamenti tecnici predisposti hanno dimostrato in maniera inequivocabile la sussistenza del prospettato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti che travolge, pertanto, non solo il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in discussione, ma anche la validità della relativa graduatoria finale;

Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va accolto e conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati perché viziati dal suesposto vizio di eccesso di potere;

Considerato, infine, le spese del giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa, parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

[REDACTED]
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)